

**Proposta di legge su
"L'Istruzione e formazione professionale iniziale
nel sistema regionale di istruzione e formazione professionale (IeFP)"**

**CAPO I
Disposizioni generali**

**Art. 1
Oggetto**

1. La Regione disciplina, con la presente legge, l'istruzione e formazione professionale iniziale nell'ambito del sistema regionale di istruzione e formazione professionale, di seguito denominato "sistema regionale di IeFP", sulla base della potestà legislativa espressamente riconosciuta alla Regione dall'articolo 117, comma 3 della Costituzione in materia di istruzione e formazione professionale, e nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, e delle norme generali in materia di istruzione, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere n) e m), della Costituzione.
2. La presente legge, in particolare, disciplina le funzioni, i compiti e le responsabilità della Regione e delle autonomie locali, nonché dei soggetti che concorrono all'erogazione delle prestazioni formative indicate nel comma 1, nel rispetto dello Statuto regionale e della disciplina dello Stato e dell'Unione europea vigente in materia.

**Art. 2
Obiettivi**

1. Nei tempi e secondo le modalità previste dalla programmazione regionale ai sensi dell'articolo 9 della presente legge, il sistema regionale di IeFP è rivolto a conseguire, mediante l'istruzione e formazione professionale iniziale, i seguenti obiettivi:
 - a) riconoscere e valorizzare le attitudini e le potenzialità di ogni giovane attraverso la stabile offerta di percorsi formativi idonei a consolidarne e innalzarne le competenze di base e a fargli acquisire una professionalità spendibile su tutto il territorio nazionale e dell'Unione europea, quale patrimonio della persona necessario per l'ingresso e la permanenza nel mondo del lavoro e per continuare ad apprendere nel corso della vita;
 - b) prevenire e contrastare gli insuccessi formativi dei giovani, anche ultra diciottenni, attraverso percorsi flessibili e personalizzati progettati a partire dalla ricostruzione della loro storia personale, con il pieno riconoscimento dei crediti formativi comunque acquisiti, nonché attraverso misure di sostegno ai passaggi tra i sistemi formativi di istruzione scolastica, di istruzione e formazione professionale e del mondo del lavoro;
 - c) applicare il principio di sussidiarietà per favorire la partecipazione delle famiglie e del privato sociale nell'educazione professionalizzante, l'iniziativa dei cittadini e delle imprese, singoli e associati per l'affermazione della cultura del lavoro, della competenza e dell'affidabilità professionale dei giovani;
 - d) favorire la progressiva integrazione degli interventi previsti dalle politiche regionali per l'istruzione scolastica, l'istruzione e formazione professionale, il lavoro e lo sviluppo delle filiere produttive territoriali attraverso il partenariato sociale e modelli organizzativi che garantiscono la reciproca corresponsabilità dei soggetti pubblici e privati che operano nel sistema regionale di IeFP nel conseguimento di obiettivi condivisi;

- e) sostenere la partecipazione delle autonomie locali e la collaborazione con le istituzioni scolastiche e gli organismi rappresentativi delle istituzioni formative di cui all'articolo 7 della presente legge, nel rispetto delle rispettive sfere di autonomia, nella realizzazione di misure volte a far conoscere i percorsi formativi del sistema regionale di IeFP ai giovani e alle loro famiglie;
- f) promuovere e facilitare il trasferimento dell'innovazione tecnologica nelle professioni artigiane;
- g) assicurare il corretto ed efficiente impiego delle risorse disponibili per sostenere l'occupazione giovanile e la crescita sociale ed economica dei territori attraverso la valutazione e il riconoscimento dei risultati conseguiti dalle istituzioni formative e degli altri soggetti impegnati nell'attuazione del sistema regionale di IeFP.

Capo II Organizzazione dei percorsi formativi

Articolo 3 Percorsi formativi

1. In relazione all'istruzione e formazione professionale iniziale, il sistema regionale di IeFP comprende l'insieme dei percorsi formativi rivolti al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali nell'adempimento dell'obbligo di istruzione e nell'esercizio del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione sino al conseguimento di almeno una qualifica entro i 18 anni di età, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione educativa, l'orientamento professionale e l'efficace inserimento nel mondo del lavoro locale, nazionale ed europeo, soprattutto attraverso i percorsi in apprendistato e quelli di formazione/lavoro.

Articolo 4 Tipologie dei percorsi formativi

1. Ai fini di quanto indicato nell'articolo 3, il sistema regionale di IeFP è articolato, in coerenza con la disciplina statale e dell'Unione europea, nei seguenti percorsi formativi:
 - a) percorsi di durata triennale, destinati ai giovani in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo, e finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale corrispondente al terzo livello EQF, che costituisce titolo per l'accesso al quarto anno del sistema;
 - b) percorsi di durata quadriennale finalizzati al conseguimento di un diploma professionale di tecnico corrispondente al quarto livello EQF, che costituisce titolo per l'accesso ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) per il conseguimento dei relativi certificati di specializzazione;
 - c) corso annuale destinato a coloro che sono in possesso del diploma professionale di tecnico, conseguito a conclusione del quarto anno di cui alla lettera b), realizzato d'intesa con le Università, con l'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'accesso all'Università, all'Alta formazione artistica, musicale e coreutica e agli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.).

Articolo 5 Attuazione dei percorsi formativi

1. I percorsi formativi del sistema regionale di IeFP, relativi alle tipologie indicate nell'articolo 4, sono realizzati nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226, nonché delle figure e dei relativi standard di competenza nazionali e regionali necessari ai fini del riconoscimento e della spendibilità delle certificazioni in ambito nazionale e dell'Unione europea.

2. La Regione adotta le misure che consentono l'avvio contemporaneo dei percorsi del sistema regionale di IeFP di cui all'articolo 4, e dei percorsi scolastici, in modo da offrire una contestuale pluralità di scelte educative, e sostiene la realizzazione di progetti personalizzati in relazione a specifiche esigenze dei giovani e delle loro famiglie per la permanenza o il rientro nel sistema regionale di IeFP dei giovani in condizioni di difficoltà o di disagio, e con priorità per quelli diversamente abili.
3. La Regione incentiva, nel confronto con gli organismi rappresentativi delle istituzioni formative e con le parti sociali maggiormente rappresentative, la realizzazione dei percorsi di cui al presente articolo in apprendistato e attraverso borse di formazione/lavoro nell'ambito delle misure previste dalla propria programmazione per rispondere, in modo proattivo, soprattutto ai fabbisogni dei profili professionali espressi dall'ambito territoriale e produttivo di riferimento, in relazione alle figure previste dal repertorio nazionale delle qualifiche e dei diplomi professionali, e al rientro in percorsi di formazione/lavoro di giovani dai 18 ai 29 anni.
4. I profili professionali di cui al comma 3 sono individuati dalla Giunta regionale, con proprio atto, sentita la Commissione consiliare competente, in coerenza ai requisiti della formazione interna ed esterna alle aziende, e sono stabiliti con il coinvolgimento delle parti sociali di cui al comma 3, degli organismi rappresentativi delle istituzioni formative presenti nel territorio, e degli operatori interessati secondo modalità che ne salvaguardano i rispettivi ambiti di autonomia.

Capo III Funzionamento del sistema regionale di IeFP

Articolo 7 Istituzioni formative

1. I percorsi formativi del sistema regionale di IeFP di cui all'articolo 4 sono posti in essere dalle agenzie formative accreditate dalla Regione e che, dotate di autonomia didattica, organizzativa, e di ricerca e sviluppo, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226, assumono la denominazione di "istituzioni formative".
2. Nel rispetto della normativa statale, gli istituti professionali di Stato possono realizzare i percorsi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), in regime di sussidiarietà complementare e in modo non prevalente rispetto a quelli attuati dalle istituzioni formative del sistema regionale di IeFP, anche nell'ambito dei poli tecnico professionali di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 2 aprile 2007 n. 40, previsti dalla programmazione della Regione in relazione alle filiere produttive del territorio considerate prioritarie, nel rispetto dei criteri generali e degli standard minimi contenuti nelle relative linee guida nazionali.
3. I poli di cui al comma 2 sono costituiti attraverso accordi di rete stipulati in condizione di pari ordinazione dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni formative di cui al comma 1, e con la presenza delle imprese e di altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività connesse con le finalità di istruzione e formazione. I poli possono realizzare programmi di formazione/lavoro rivolti ai giovani dai 16 ai 29 anni, anche attraverso l'utilizzazione dei proventi di lavori conto terzi effettuati senza fini di lucro.
4. Le istituzioni formative erogano un servizio che è riconosciuto di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà ai sensi dell'articolo 118, comma 4, della Costituzione, e di cui è garantito lo svolgimento in condizioni di parità di trattamento e secondo criteri di efficienza a costi *standard*.

Articolo 8 Albo delle agenzie formative accreditate

1. Ai fini di cui all'articolo 7, è istituito l'Albo delle agenzie formative accreditate che possono erogare, in qualità di istituzioni formative, percorsi formativi del sistema regionale di IeFP previsti dall'articolo 4.

2. L'Albo, articolato in relazione alle aree economico-professionali individuate a livello nazionale, è tenuto presso l'Assessorato regionale competente.
3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce in coerenza con la disciplina statale, i criteri e i requisiti per l'accreditamento dei soggetti richiedenti in relazione alla loro documentata competenza formativa, sulla base e nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto legislativo 17 aprile 2005 n. 226 e ai successivi accordi stabiliti in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281.
4. I requisiti di cui al comma 3 comprendono, in particolare, la disponibilità in esclusiva delle strutture, dei laboratori e delle attrezzature necessarie alla realizzazione dei percorsi, e delle altre attività formative ad essi correlate, previsti dalla programmazione regionale, e la disciplina del personale ivi impegnato secondo il contratto collettivo sottoscritto dalle associazioni maggiormente rappresentative della leFP.
5. I soggetti che intendono essere iscritti all'Albo, presentano apposita domanda alla Regione che accerta il rispetto dei criteri e i requisiti per l'accreditamento e ne verifica, ogni tre anni, la permanenza.
6. L'iscrizione nell'Albo, di cui è assicurata adeguata pubblicità da parte della Regione, comporta l'individuazione degli ambiti di competenza formativa relativa alle aree economico-professionali di cui al comma 1, e per i quali è rilasciato l'accreditamento.
7. Nell'Albo sono inserite, a domanda del soggetto interessato, le agenzie formative già accreditate sulla base della normativa statale e regionale vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9

Programmazione regionale del sistema di leFP

1. Gli organi di governo della Regione, tenuto conto degli obiettivi strategici, delle priorità e delle politiche definite negli atti regionali di programmazione economica e di sviluppo, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio regionale e sentiti gli organismi rappresentativi delle autonomie locali, delle istituzioni formative e delle parti sociali, definiscono almeno su base triennale la programmazione dell'offerta del sistema regionale di leFP in relazione ai percorsi formativi di cui all'articolo 4 della presente legge e alle altre attività ad essi correlate.
2. La programmazione regionale individua gli obiettivi formativi da realizzare in relazione a ciascun ambito territoriale ritenuto ottimale per l'erogazione dei percorsi del sistema regionale di leFP di cui all'articolo 4, qui di seguito indicato come "ambito formativo ottimale", ovvero a livello provinciale, e, in particolar modo, i profili professionali rispondenti alle esigenze formative considerate prioritarie con il riferimento alle relative figure comprese nel Repertorio nazionale delle qualifiche e dei diplomi professionali, le tipologie e le consistenze dei percorsi formativi da realizzare in ciascun ambito formativo ottimale ovvero a livello provinciale, ivi compresa la relativa distribuzione delle risorse da destinare nei limiti di quelle di cui all'articolo 15, in relazione ai costi standard di cui all'articolo 11, comma 2.

Art. 10

Procedimento di abilitazione

1. La Regione, in coerenza con gli atti di programmazione di cui all'articolo 9, emana avvisi pubblici distinti per ciascun ambito formativo ottimale ovvero a livello provinciale, indicando, in particolare, i percorsi di leFP e le specifiche attività formative da erogare nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 8, comma 3, le relative modalità di svolgimento e le forme di contribuzione finanziaria.

2. Agli avvisi pubblici hanno il diritto di partecipare le agenzie formative iscritte nell'Albo di cui all'articolo 8 e che sono accreditate per l'erogazione dei percorsi di IeFP connessi agli ambiti di competenza formativa indicati nei medesimi avvisi.
3. Nel rispetto del principio di parità di trattamento, sulla base dei criteri stabiliti nei relativi avvisi e tenuto conto degli esiti della valutazione dei percorsi e delle altre attività formative già erogate, la Regione, sulla base delle domande presentate dalle agenzie formative accreditate, seleziona le istituzioni formative abilitate all'erogazione della IeFP nell'ambito della programmazione regionale.

Art. 11

Disciplina del servizio formativo

1. Tra la Regione e ciascuna istituzione formativa abilitata sulla base della selezione effettuata ai sensi dell'articolo 10, comma 3, è stipulata una convenzione che disciplina l'erogazione del servizio formativo e che definisce, in particolare, le modalità e le condizioni di erogazione delle prestazioni relative all'offerta formativa, i rapporti tra la Regione e l'istituzione formativa, le modalità di vigilanza da parte della Regione o di soggetti da essa appositamente delegata sull'attività formativa erogata e sul rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, e le condizioni di erogazione della contribuzione finanziaria cui l'istituzione formativa ha diritto sulla base della programmazione regionale e dei conseguenti avvisi pubblici di cui all'articolo 10, comma 1.
2. Il finanziamento dei percorsi di cui all'articolo 4 e delle correlate attività formative avviene sulla base dei costi *standard* stabiliti dalla Regione su base capitaria, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea, e considerati come i costi di erogazione del servizio in condizioni di efficienza e sulla base di criteri che tengono conto della tipologia dei percorsi e delle altre attività formative previsti dalla programmazione regionale, dell'ambito della competenza formativa, della collocazione territoriale delle attività svolte e delle caratteristiche dell'utenza.

Capo IV

Strumenti del sistema regionale di IeFP

Articolo 12

Certificazione

1. La certificazione delle competenze acquisite nei percorsi formativi, e nelle altre attività ad esse correlate, posti in essere nell'ambito del sistema regionale di IeFP ai sensi della presente legge, e il rilascio delle qualifiche e dei diplomi conseguiti al termine dei percorsi formativi ivi effettuati, avviene secondo le modalità di certificazione e formalizzazione delle competenze definite dalla Regione nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea, tenuto conto, in particolare, dei livelli essenziali della valutazione e certificazione delle competenze ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226.

Articolo 13

Monitoraggio e valutazione

1. Il monitoraggio e la valutazione dei percorsi formativi e delle altre attività ad essi correlate, posti in essere nell'ambito del sistema regionale di IeFP ai sensi della presente legge, sono effettuati dalla Regione, o eventualmente degli enti da essa delegati mediante apposito atto legislativo, nel rispetto delle norme statali sulla valutazione del sistema educativo nazionale.
2. I risultati delle attività di monitoraggio e di valutazione sono adeguatamente pubblicizzati dalla Regione al fine di consentire un'adeguata conoscenza sia alle famiglie e ai giovani, che al mondo delle imprese e delle professioni.

3. Il monitoraggio ha per oggetto, in particolare, la conformità delle attività svolte rispetto alle normative di riferimento, la regolarità di svolgimento delle attività formative, e la correttezza della gestione finanziaria e contabile.
4. La valutazione ha per oggetto, in particolare, gli esiti dei percorsi formativi e delle altre attività ad essi correlate, rispetto al miglioramento dei livelli di istruzione, al perseguimento degli obiettivi di inserimento nel lavoro, di inclusione sociale, e di contrasto alla dispersione educativa, e alla corrispondenza con le esigenze di competenze professionali espresse dal territorio e delle imprese.
5. I risultati delle attività di valutazione sono presi in considerazione dalla Regione ai fini della predisposizione dell'atto di programmazione del sistema regionale di IeFP di cui all'articolo 9, e nella determinazione dei criteri di assegnazione indicati negli avvisi pubblici di cui all'art. 10.
6. La Regione, tenuto conto dei risultati del monitoraggio e della valutazione di cui al presente articolo e sentiti gli organismi rappresentativi delle istituzioni formative, promuove e sostiene, anche finanziariamente nei limiti delle risorse disponibili comprese quelle dell'Unione europea e di soggetti pubblici e privati, lo sviluppo del sistema di IeFP e l'innalzamento della qualità dei servizi erogati dalle istituzioni formative, soprattutto ai fini di un orientamento più efficace, del riconoscimento dei crediti formativi e dei passaggi degli studenti tra i sistemi di istruzione/formazione e lavoro per migliorarne il successo formativo e le possibilità di occupazione.

Articolo 14 **Il sistema informativo**

1. Al fine di assicurare l'impiego corretto ed efficiente delle risorse impiegate, dare piena conoscibilità dei percorsi e delle connesse attività formative attuate ai sensi della presente legge, e assicurare la trasparenza dei procedimenti e degli atti adottati, la Regione istituisce l'Anagrafe regionale degli studenti e dell'offerta dei percorsi di IeFP, realizzati anche in apprendistato.
2. L'Anagrafe sostiene il sistema di governo regionale dei flussi informativi per garantire la completezza e la disponibilità dei dati necessari al progressivo miglioramento dei servizi erogati in materia di istruzione, formazione e lavoro, mediante il libero e gratuito accesso, anche mediante modalità telematiche, alle informazioni relative alle relative prestazioni effettuate ai sensi della presente legge, e nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla garanzia dei dati personali.
3. Il sistema informativo regionale di cui al comma 1 è realizzato secondo modalità che assicurano, a norma del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, articolo 3, comma 4, l'integrazione e l'interoperabilità dell'Anagrafe regionale nel Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti.

Capo V **Disposizioni finali**

Articolo 15 **Norme finanziarie**

1. L'ammontare delle risorse destinate al sistema regionale di IeFP per l'erogazione dei percorsi formativi e delle attività ad essi correlate ai sensi dell'articolo 9, comma 2, e per lo sviluppo del sistema e l'innalzamento della qualità dei servizi ai sensi dell'articolo 13, comma 6, è determinato mediante apposite indicazioni nella legge di approvazione del bilancio pluriennale e in quella annuale di approvazione del bilancio preventivo, con allocazione delle rispettive risorse nelle Missioni e nei Programmi, anche tenuto conto dei finanziamenti provenienti dallo Stato e delle altre risorse disponibili per lo svolgimento delle attività di IeFP.
2. La distribuzione delle risorse, ai sensi di cui all'articolo 10, comma 1, è effettuata annualmente nell'ambito dell'attività di programmazione regionale di cui all'articolo 9.

3. Per l'istituzione e la gestione dell'Albo di cui all'articolo 8, della presente legge, è autorizzata per il 2014 la spesa di parte corrente di euro; a tali oneri si fa fronte mediante le risorse allocate alla Missione e al Programma dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale/.....
4. Per l'istituzione e il funzionamento del sistema informativo regionale della IeFP di cui all'articolo 11 della presente legge, è autorizzata per il 2014 la spesa di parte corrente di euro; a tali oneri si fa fronte mediante le risorse allocate alla Missione e al Programma dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale
5. Per gli anni e le spese di cui ai commi 3 e 4 in ordine, rispettivamente, alla gestione dell'Albo e al funzionamento del sistema informativo, trovano copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziare alle Missioni e programmi sopracitati con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.